

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA'**

"CALTAGIRONE EDITORE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di novembre alle ore dodici e quindici in Roma, Via Barberini n. 28.

Roma, 9 novembre 2010 ore

Innanzi a me Dott. Maurizio Misurale, Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso:

- Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma 2 marzo 1943, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "CALTAGIRONE EDITORE Societa' per azioni", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, codice fiscale 05897851001 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. 935017, capitale sociale Euro 125.000.000,00= i.v..

Detto Comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere elevandone Verbale alla riunione del Consiglio di Amministrazione della menzionata società indetta in questo luogo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO


1. Adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie: modifica degli articoli 9, 10, 11, 14 e 22;
2. Verbale precedente riunione;
3. Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2010;
4. Esame ed approvazione della procedura "Operazioni con Parti Correlate";
5. Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale esso comparente, Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, il quale

c o n s t a t a t o

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso stesso Presidente, i Vice Presidenti, Gaetano CALTAGIRONE e Azzurra CALTAGIRONE, nonché i Consiglieri, Francesco CALTAGIRONE, Alessandro CALTAGIRONE, Massimo CONFORTINI, Mario DELFINI, Albino MAJORE, Giampietro NATTINO, Massimo GARZILLI e Franco Luciano LENTI;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Raul



BARDELLI, quale Presidente, Maria Assunta COLUCCIA e Federico MALORNI quali Sindaci effettivi.

Il Presidente precisa altresì che assiste alla riunione il Rag. Roberto DI MUZIO in qualità di Dirigente Preposto;

- che l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti è stata dal Presidente personalmente accertata e verificata e risulta attestata dal foglio delle presenze che sottoscritto da tutti gli intervenuti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti ad accettarne la discussione, rimossa ogni eccezione o riserva;

dichiara

la presente riunione validamente costituita, per legge e per Statuto, e quindi idonea e valida a discutere e deliberare sugli argomenti riportati nel sopra menzionato Ordine del Giorno.

Il Presidente quindi per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno "Adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie: modifica degli articoli 9, 10, 11, 14 e 22", ricorda ai presenti che il 5 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs n. 27/2010 (di seguito per brevità il "Decreto") che ha recepito in Italia la Direttiva 2007/26CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti di società quotate.

In particolare, il Decreto ha apportato rilevanti modifiche su una serie di materie concernenti il funzionamento delle assemblee, tra cui a titolo esemplificativo: i termini di convocazione, i quorum per l'esercizio dei diritti di convocazione e integrazione dell'ordine del giorno da parte delle minoranze azionarie, l'informativa pre-assembleare, le deleghe di voto, le modalità di legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea, l'introduzione dell'obbligo di prevedere modalità di notifica elettronica della delega.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto si rende, dunque, necessario adeguare lo Statuto della Società alle nuove disposizioni di legge modificando le clausole che risultino incompatibili con il nuovo quadro normativo di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato quindi a deliberare in merito alle modifiche statutarie di mero adeguamento alle disposizioni di legge, rientrando queste ultime nella competenza del Consiglio, come prescritto dall'art. 19 dello Statuto in attuazione dell'art. 2365, comma 2, cod. civ.

Più specificatamente le modifiche riguardanti lo Statuto della Società ed oggetto di approvazione del Consiglio di Amministrazione riguardano:

- le modalità di convocazione dell'Assemblea;
- la convocazione su richiesta dei Soci;
- i tempi e le modalità di pubblicazione delle liste per la

nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale;

- le modalità di legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;

- l'introduzione di una modalità di notifica elettronica della delega per la partecipazione all'assemblea consentendone l'effettuazione mediante trasmissione per posta elettronica, con rinvio per i dettagli all'avviso di convocazione assembleare.

Infine, si precisa che tutte le modifiche statutarie derivanti dal Decreto si applicheranno per disposizione di legge alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

A tal fine il Presidente dà lettura del nuovo testo degli articoli 9, 10, 11, 14 e 22 dello statuto sociale, relativi alle modifiche come sopra proposte, che sottopone all'approvazione del Consiglio.

Il Presidente mette quindi ai voti le suddette proposte di modifica previo parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra, con voto unanime ed il parere favorevole del Collegio sindacale,

delibera

- di adeguare lo statuto sociale alle nuove normative introdotte dal D.Lgs. n. 27 del 2010, nel modo proposto dal Presidente con conseguente modifica, evidenziate in grassetto, degli articoli 9, 10, 11, 14 e 22, dello statuto sociale, come segue:

"ART. 9


1. **L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.**

2. **L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.**

3. **Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.**

4. **Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si applica l'articolo 2367 del codice civile.**

5. **L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la socie-**



tà tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ART. 10

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

ART. 11

1. Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, osservando le disposizioni della vigente normativa legislativa e regolamentare.

2. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

ART. 14

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, anche non soci.

2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Gli amministratori sono rieleggibili.

4. L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.

5. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

6. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

7. Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

8. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

10. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in

alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno trattati secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

11. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

12. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

ART. 22

1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.

3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

5. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle moda-



lità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 12 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.

7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma 4 per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

9. Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

10. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

11. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

12. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quarto, quinto, sesto, ottavo, nono e decimo si considera come non presentata.

13. All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e

il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

14. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

15. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

16. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.


17. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del cod.civ., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

18. Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale."

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che nella sua redazione aggiornata a seguito di quanto sopra deliberato, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Riprende quindi la parola il Presidente per riferire ai presenti che per quanto riguarda gli argomenti posti al secondo, terzo, quarto e quinto punto all'ordine del giorno, non essendo necessaria la presenza di me Notaio, verranno trattati successivamente alla chiusura della trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Poichè nessuno chiede la parola per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno testè trattato, e quindi nul-



l'altro essendovi da deliberare su tale argomento, la presente riunione viene chiusa alle ore dodici e trentacinque per, proseguire successivamente alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto all'allegato per averne avuto esatta e precisa conoscenza prima d'ora.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto al Comparente il quale su mia domanda lo dichiara pienamente conforme alla sua volontà e con me notaio lo sottoscrive in calce e a margine dei fogli intermedi alle ore 12,36.

Occupi quindici pagine fin qui di quattro fogli

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio



CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.




RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 9 NOVEMBRE 2010


CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE :

- FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
- GAETANO CALTAGIRONE
- AZZURRA CALTAGIRONE
- ALESSANDRO CALTAGIRONE
- FRANCESCO CALTAGIRONE
- MASSIMO CONFORTINI
- MARIO DELFINI
- MASSIMO GARZILLI
- FRANCO LUCIANO LENTI
- ALBINO MAJORE
- GIAMPIETRO NATTINO












SINDACI :


- RAUL BARDELLI
- FEDERICO MALORNI
- MARIA ASSUNTA COLUCCIA

DIRIGENTE PREPOSTO AI DATI CONTABILI :

- ROBERTO DI MUZIO







Registrato a Roma presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1

il giorno 11 novembre 2010 al numero 32.528 Serie 1T

Esatti Euro 324,00

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 11 novembre 2010

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "AGENZIA DELLE ENTRATE" at the top and "UFFICIO DI ROME" at the bottom. The center of the stamp features a coat of arms. The signature overlaps the stamp.